



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF130

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

<b>OGGETTO</b>	<b>FONDI PENSIONE – ASPETTI FISCALI (2° parte)</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 10 C. 1 LETT. E-BIS) TUIR; ISCTRUZIONI MOD. REDDITI PF 2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>19/07/2017</b>

*Sintesi: si prosegue la trattazione degli aspetti fiscali dei fondi pensione in relazione alla tassazione della "restituzione" del montante nelle varie forme in cui ciò può avvenire:*

- rendita periodica o in forma di capitale al termine del contratto
- anticipazione
- riscatto esercitato prima della scadenza.

Il trattamento fiscale delle prestazioni relative alla previdenza complementare risulta piuttosto variegato, a causa della "sopravvivenza" delle norme emanate nel corso del tempo.

Al fine di individuare il corretto regime fiscale occorre:

a) in primo luogo: individuare la causale delle prestazioni:

- erogazione di una **rendita** periodica
- restituzione del **capitale**
- **anticipazione** del capitale o **riscatto** anticipato

Il D.lgs. 252/2005 regola i casi in cui sono ammesse le restituzioni diverse dalle rendite periodiche, disciplinando la quota di montante che è consentito erogare

b) in secondo luogo: distinguere le modalità con cui si è accumulato il montante, distinguendo tra  
→ la quota riferibile ai **contributi versati** (e tra essi quelli **eventualmente non dedotti** dal contribuente)

→ la quota che deriva dai **rendimenti** ottenuti dal Fondo pensione delle somme investite tenendo infine presente come tali somme si sono stratificate:

- **entro il 31/12/2000**
- nel periodo **dall'1/1/2001 fino al 31/12/2006**
- e dal periodo **dall'1/1/2007 in poi**.

Esempio: l'erogazione di una prestazione derivante dall'adesione al Fondo pensione dal 1999 avrà l'applicazione di tre regimi fiscali diversi, indipendentemente che sia relativa ad una rendita periodica o altro.

## VECCHI SCRITTI E NUOVI ISCRITTI

Per l'individuazione della tassazione occorre poi effettuare una differenziazione tra:

- **"vecchi scritti"**: cioè i lavoratori che si sono **iscritti entro il 28/04/1993** a una forma pensionistica istituita prima del 15/11/1992: soggetti a disposizioni particolari (in numero estremamente ridotto)
- **"nuovi iscritti"**: coloro che si sono **iscritti successivamente al 28/04/1993** a forme di previdenza.

Nel proseguo si farà riferimento al solo regime applicabile ai "nuovi iscritti".

## DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Direttamente collegato al trattamento applicabile risultano gli adempimenti dichiarativi del contribuente, il quale:

- ⇒ non sarà tenuto ad alcun adempimento: nel caso di applicazione dell'imposta sostitutiva o di una tassazione in modo analogo a quanto avviene per il TFR
- ⇒ dovendo dichiarare solo le altre eventuali somme.

Il trattamento fiscale applicato risulterà sempre dal **mod. CU** rilasciato dal Fondo pensione.

## PRESTAZIONE IN FORMA DI RENDITA

Quando il lavoratore richiede il pagamento della pensione integrativa, il Fondo pensione:

- determina la **percentuale di quota esente** da imposte del montante
- convertire poi il montante in rendita periodica (sulla scorta dei parametri finanziari previsti nel contratto)
- solo sulla **quota di rendita riferibile alla quota imponibile è soggetta a tassazione** (secondo le regole applicabili nel momento in cui tale quota è maturata).

## DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ESENTE E DELLA QUOTA IMPONIBILE

Il montante è costituito non solo dai versamenti periodici del contribuente, ma anche dal rendimento del Fondo pensione è riuscito ad avere tramite l'investimento di tali somme:


- una prima suddivisione riguarda, dunque la quota costituita dai **rendimenti** rispetto ai **contributi**
- inoltre il fondo individua la **quota di contributi che non sono stati dedotti** dal contribuente:
  - **quota di TFR** accantonata al Fondo pensione
  - quota di contributi che per qualsiasi motivo non sono stati dedotti (es: eccedenti il limite di €. 5.164)

**N.B.:** come visto nella prima parte, la quota non dedotta va comunicata annualmente dal contribuente entro il 31/12 dell'anno successivo a quello del versamento al fine di permettere tali conteggi al Fondo pensione.

La quota esente viene individuata dalla somma:

- dei rendimenti ottenuti dal Fondo pensione (**N.B.:** essi sono esenti in sede di erogazione, in quanto già tassati al momento della maturazione con l'imposta sostitutiva dell'11%, 11,5% o 20%)
- e della quota riferibile ai contributi non dedotti dal contribuente.

Per maggiore chiarezza nel seguito si farà riferimento al seguente prospetto illustrativo:



In sostanza, il Fondo pensione:

- procede ad escludere subito la quota esente da imposte (**voci E + C** evidenziate in verde)
- giungendo a definire la quota tassata in base:
  - ✓ alle regole in vigore fino al 2000 (**voce A** in rosso)
  - ✓ alle regole in vigore dal 2001 al 2006 (**voce B** in rosso)
  - ✓ alle regole in vigore dal 2007 in poi (**voce D** in rosso)

## IMPOSTE SULLA QUOTA IMPONIBILE

In relazione alle quote imponibili, verrà applicata la seguente tassazione:

- a) **rendita maturata fino al 2000** (voce A in rosso): **l'87,5%** è tassato quale **reddito assimilato** a quello di lavoro dipendente (art. 50 c. 1 lett. h-bis Tuir)



**N.B.:** la tassazione è analoga a quella di una pensione (spettando anche le detrazioni di cui all'art. 13 Tuir). In particolare il Fondo pensione applicata l'aliquota comunicata dal "Casellario INPS".

- b) **rendita maturata dal 2001 al 2006** (voce B in rosso): **il 100%** è tassato quale **reddito assimilato** a quello di lavoro dipendente

- c) **rendita maturata dal 2007 in poi** (voce D in rosso): viene applicata

- un'**imposta sostitutiva del 15%**
- che si **riduce dello 0,3 per ogni anno** di adesione a forme pensionistiche complementari successivo al 15°, con uno sconto massimo del 6% (es: soggetto con 35 anni o più di adesione; l'aliquota è calcolata come segue:  $15\% - (0,3 \times 35 \text{ anni} - 15 \text{ anni}) = 15\% - 6\% = 9\%$ )

**Tassazione unitaria degli enti previdenziali:** come noto, il D.lgs. 314/97 ha disposto, dal 1/01/1998, che:

- gli enti previdenziali comunichino al "Casellario Inps" gli importi delle pensioni in pagamento
- il Casellario elabora i dati e indica agli Enti la misura della tassazione IRPEF da applicare, determinandola in base al reddito annuo derivante da tutti i diversi trattamenti di pensione.

Con tale procedura, ciascun ente pensionistico (Fondi pensione, Casse professionali, Enasarco, ecc.):

- riceve dal Casellario la comunicazione dell'esatta misura di tassazione da applicare, essendo così tenuto ad operare il conguaglio sui ratei di pensione ancora in pagamento nell'anno
- permette ai contribuenti di essere esonerati dalla dichiarazione dei redditi ove possiedono solo tali redditi (in caso contrario dovranno indicare tutti i mod. CU ricevuti dagli enti pensionistici).

**Mod. CU:** il Fondo pensione certifica tali somme, rispettivamente:

- ⇒ ordinariamente compilata nei punti da 1 e seguenti per le prestazioni erogate nell'anno riferibili a rendite maturate fino al 2006 (al pari di una pensione Inps)

DATI FISCALI		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione		Altri redditi assimilati	
1		2		3		4			
Redditi		Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Lavoro dipendente		Numero di giorni spettano le detrazioni			
5		6		7		8			

Importo delle prestazioni incassate, pari alla somma tra:  
100% di quelle maturate dal 2001 al 2006  
+ 87,5% di quelle maturate fino al 2000

- ⇒ nella sezione riferita ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta (da non riportare in dichiarazione dei redditi).

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA		REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA			
Totale redditi		Totale ritenuta Irpef		Totale ritenuta Irpef sospesa	
481		482		483	
Causale	Redditi	Titolo	Ritenuta Irpef	Ritenuta Irpef sospesa	Periodo di partecipazione
484	485				489 anni mesi
Aliquote	Anticipazioni reintegrate	Importi da non indicare nel mod. Redditi PF			
490	491				
		492			



**Mod. Redditi PF:** in sostanza ricorre l'**obbligo di indicazione** in dichiarazione dei redditi nei casi di **rendita maturata (anche solo in quota parte) anteriormente al 2006**.

## PRESTAZIONE IN FORMA DI CAPITALE

Al momento in cui il contribuente ha diritto a ricevere la pensione, può effettuare la richiesta di avere la restituzione in forma di capitale (in generale ciò è ammesso solo per una quota parte del montante, il 50%, rimanendo resto erogato in forma di rendita).

Anche in questo caso il Fondo pensione:

- **determina la quota imponibile** come visto per le rendite (dunque al netto dei rendimenti del Fondo e dei contributi non dedotti dal contribuente)
- **al quale applica un trattamento fiscale differenziato** a seconda della data di maturazione del montante, operando come segue:

**a) capitale maturato fino al 2000** (voce A in rosso): applica la stessa **tassazione separata prevista per il TFR**



**Base imponibile:** nell'individuare l'importo da tassare in modo separato il Fondo pensione distingue:

- tra lavoratori dipendenti: i contributi non dedotti dal contribuente sono fatti pari agli interi contributi versati entro il limite del 4% della retribuzione lorda annua)
- e lavoratori autonomi: assume il 100% del capitale erogato.

**b) capitale maturato dal 2001 al 2006** (voce B in rosso): applica una **tassazione separata con criteri analoghi** a quelli della **tassazione del TFR**



**Base imponibile:** va sempre individuata nel 100% del capitale erogato (senza alcuna riduzione), assoggettato alla cd. "aliquota interna", determinata come aliquota media Irpef applicabile al seguente reddito convenzionale:

(ammontare del capitale / n° anni di contribuzione dal 1/01/2001 alla data della richiesta) x 12

**c) capitale maturato dal 2007 in poi** (voce D in rosso): viene applicata la medesima imposizione prevista per le rendite:

- **imposta sostitutiva del 15%**
- con abbattimento **dello 0,3 per ogni anno** di adesione ai fondi pensione successivi al 15° (sconto massimo del 6%)

**Mod. CU:** il Fondo pensione certifica tali somme, rispettivamente:

- ⇒ nella sezione destinata al TFR e somme equipollenti (la tassazione a conguaglio avverrà direttamente da parte dell'ufficio, sulla scorta del mod. CU trasmesso telematicamente dal Fondo pensione, **senza alcuna indicazione in dichiarazione dei redditi** da parte del contribuente)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA							
Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno	801	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti	802	Detrazione	803	Ritenuta nella operata nell'anno	804	Ritenute sospese	805
Ritenute operale in anni precedenti	806	Ritenute precedenti	807	Importi da non indicare nel mod. Redditi PF				TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda	810
TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo	811	TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2005 e versato al fondo	812	TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo	813	Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR	820		

- ⇒ compilata nella sezione riferita ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta (da non riportare in dichiarazione dei redditi).



**Mod. Redditi PF:** non ricorre mai l'obbligo di indicazione in **dichiarazione dei redditi**.

### Esempio – Erogazione in forma di rendita

Un “nuovo iscritto” ha aderito al Fondo pensione **dal 2001** (16 anni di anzianità contributiva al 2016).

Al 31/12/2016 (data dalla quale il contribuente è andato in pensione, percependo una retribuzione lorda di €. 30.000 dall'Inps) ha maturato il seguente montante (pari a un versamento anno di €. 2.500 nel periodo 2001-2006 e di €. 3.500 dal 2007 al 2016, cui vanno aggiunti i rendimenti):

Montante	al 31/12/2000	al 31/12/2006	al 1/01/2007	Totale	%
Contributi dedotti	-	15.000,00	35.000,00	50.000,00	89,15%
Rendimenti	-	1.288,15	4.794,49	6.082,64	10,85%
<b>TOTALI</b>	-	<b>16.086,91</b>	<b>39.794,49</b>	<b>56.802,64</b>	

Il Fondo pensione ha pattuito un periodo di capitalizzazione di 18 anni (vita residua presunta del contribuente a partire dal 2017) ad un tasso di interesse che si suppone fisso al 3%; sulla scorta di tali parametri il fondo determina una **rata annuale lorda di €. 2.353,61** (cioè circa €.196 mensili) di cui:

- per l'**89,15%** imputabile a **contributi dedotti** (tassati)
- per il **10,85%** imputabile ai **rendimenti** (non tassati)

ed una scomposizione tra la **quota imputabile ai contributi versati nel 2001-2006 di €. 629,50**, mentre quella riferibile ai **contributi versati dal 2017** è pari a **€. 1.468,84**.

Il fondo perviene così al seguente prospetto di tassazione:

RENDITA	Rata annuale	Rata annuale	Rata annuale	Totale
Quota annuale	2.353,61 €	0,00 €	629,50 €	1.468,84 €
Q.ta rendim.	255,27 €			255,27 €
Netto	2.098,34 €	Imponib. Irpef	Imponib. Irpef	
		0,00 €	629,50 €	
		Rit. del Fondo	Rit. del Fondo	Imposta sost.
		-	163,58	215,92
				<b>Totale ritenute</b>
				379,50
				<b>NETTO PAGATO</b>
				1.974,11 €

dove:

- l'imposta sostitutiva di €. 215,92 è data dall'applicazione dell'aliquota base del 15% al netto dell'abbattimento di 0,3 (vi è 1 solo anno oltre il 15 di adesione ai fondi, infatti).
- la ritenuta di €. 163,58 è stata determinata applicando al lordo di €. 629,50 l'aliquota media Irpef del 25,98% calcolata su un reddito di €. 30.629,50 (cioè pari alla somma tra il reddito da pensione Inps e quello attribuito dal Fondo pensione; sono trascurate le detrazioni da lavoro dipendente).

Il contribuente (che possiede altri redditi) deve procedere a indicare **nel mod. Redditi PF** l'importo di **€. 629,50 a rigo RC1 del mod. Redditi PF 2017**, come certificato dal mod. CU inviato dal Fondo pensione:

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione		Altri redditi assimilati	
	1 <b>629,50</b>		2		3		4	
	Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni					
	5		6 <b>365</b>		7		8	

A differenza dell'erogazione dell'Inps, non spettano le detrazioni da pensione, ma quelle da lavoro dipendente

mentre **non indica in dichiarazione** l'importo assoggettato a ritenuta “secca” del 15%.

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA	Totale redditi	Totale ritenute Irpef	Totale ritenute Irpef sospese
481	<b>1.468,84</b>	482 <b>215,92</b>	483

### Esempio2 – Erogazione in forma di capitale

Si torna l'esempio precedente si ponga ora che il contribuente abbia scelto l'erogazione in forma di capitale (si trascurano i vincoli sull'entità della quota richiedibile, supponendo la restituzione dell'intero montante).

Il Fondo pensione perviene i seguenti calcoli:

Montante	al 31/12/2000	al 31/12/2006	al 1/01/2007	Totale
Contributi dedotti	-	15.000,00	35.000,00	50.000,00
Rendimenti	-	1.288,15	4.794,49	6.082,64
				<b>56.802,64</b>
	Anzian. nel per.	Anzianità nel periodo		
		6		
		Reddito normalizzato		
		30.000,00		
		Aliquota media		
		25,733%		
	Tass. sep. del Fondo	Tass. sep. del Fondo	Imposta sost.	Totale ritenute
		3.860,00	5.145,00	9.005,00
				<b>NETTO PAGATO</b>
				<b>47.077,64</b>

dove:

- l'imposta sostitutiva di €. 5.145 è calcolata con la stessa aliquota del 14,70% di cui al caso precedente
- la tassazione separata (in generale definitiva, come avviene per il TFR, senza conguaglio dell'Ufficio) è stata calcolata nel seguente modo: reddito normalizzato: 15.000 x (12 / 6) anni = 30.000; l'aliquota Irpef corrispondente ad un reddito di 30.000 € è pari al 25,73%, applicato poi sui 15.000 € di montante.

Il contribuente, pur possedendo altri redditi, **non procede ad indicare alcun importo nel mod. Redditi PF** di quanto indicato nel mod. CU inviato dal Fondo pensione:

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA				
	Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno 901 <b>15.000</b>	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti 902	Detrazione 903	Ritenuta netta operata nell'anno 904 <b>3.860,00</b>	Ritenute sospese 905
	Ritenute operale in anni precedenti 906	Ritenute di anni precedenti sospese 907	Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 21.22 c.c. 908	TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda 909	TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda 910
...	TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo 911	TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo 912	TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo 913	Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR 920 ...	
...					
REDDITI ASSOGGETTI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA	REDDITI ASSOGGETTI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA				
	Totale redditi 481 <b>35.000,00</b>	Totale ritenute Irpef 482 <b>5.145,00</b>	Totale ritenute Irpef sospese 483		

### RISCATTI ANTICIPATI

Come anticipato, in presenza di determinate condizioni il contribuente può risolvere anticipatamente il contratto, richiedendo il rimborso del montante.

La tassazione del riscatto può dipendere dalle motivazioni che lo hanno giustificato.



MOTIVI	CONDIZIONI PER IL RISCATTO
INVOLONTARI	In caso di <b>invalidità permanente</b> che riduca la capacità lavorativa a meno di un terzo: è possibile chiedere il riscatto totale.
	In caso di <b>morte</b> del lavoratore prima che abbia maturato il diritto alla pensione: in questo caso gli Eredi o i Beneficiari possono chiedere il riscatto totale.
	In caso di <b>inoccupazione</b> , procedure di <b>mobilità</b> e <b>CIG/CIGS superiore a 12 mesi</b> . Una volta che il contribuente sia rimasta in tale situazione: - per almeno 12 mesi: si può richiedere il riscatto parziale pari al 50% del capitale maturato - per almeno 48 mesi: è possibile richiedere il riscatto totale.
VOLONTARI	Nei <b>casi previsti dal Regolamento</b> della forma pensionistica Inoltre, quando il lavoratore perde i requisiti previsti per partecipare alla forma pensionistica (es: perché cambia settore lavorativo e non può continuare a versare al Fondo negoziale) può chiedere il riscatto totale.

Come per le situazioni precedenti, anche in questo caso il Fondo pensione:

→ **determina la quota imponibile** nettizzando il montante dei rendimenti del Fondo e dei contributi non dedotti dal contribuente

→ **al quale applica il seguente trattamento:**

**a) capitale maturato fino al 2000:** tassazione **come per il rimborso in forma di capitale** (tassazione uguale a quella del **TFR**); tuttavia nel caso di sottoscrizione da parte di imprese/professionisti si applica la ritenuta d'acconto del 20%

**b) capitale maturato dal 2001 al 2006:** occorre distinguere tra il riscatto:

- **involontario:** **come per il rimborso in forma di capitale** (tassazione analoga al **TFR**)
- **volontario:** **come per le rendite** (100% quale **reddito assimilato** al lavoro dipendente)

**c) capitale maturato dal 2007 in poi:** viene applicata un'imposta sostitutiva dell'aliquota differente a seconda che si verta nell'ipotesi di un riscatto

- **involontario:** tassazione **come per rendita e rimborso in forma di capitale (imposta sostitutiva del 15%** riducibile fino al 9% in funzione degli anni d'adesione ai fondi pensione)
- **volontario:** si applica l'**imposta sostitutiva del 23%**

**Mod. CU:** il Fondo pensione utilizzerà una delle tre sezioni del mod. CU riportate nei precedenti esempi, a seconda della tassazione della prestazione erogata.

**Dichiarazione dei redditi:** anche in questo caso il contribuente non dovrà mai dichiarare:

- gli importi assoggettati imposta sostitutiva
- gli importi assoggettati a tassazione separata



**N.B.:** in sostanza, **l'unico caso di obbligo di indicazione** in dichiarazione riguarda il **riscatto volontario per la quota di capitale maturata tra il 2001 e il 2006**.

## ANTICIPAZIONI

Come per il riscatto anche nel caso di anticipazione devono sussistere delle specifiche situazioni al fine di poter richiedere una anticipazione su quanto versato al Fondo pensione, con motivazioni che in parte ricalcano quelle già previste per l'anticipazione del TFR. .

MOTIVI	CONDIZIONI PER LA ANTICIPAZIONE
<b>Spese sanitarie</b>	Spese sanitarie. In qualsiasi momento si può richiedere fino al 75% del capitale maturato, per far fronte a spese sanitarie straordinarie che riguardano il lavoratore, il coniuge o i figli.
<b>Abitazione principale</b>	Acquisto o ristrutturazione prima casa propria o dei figli. Dopo 8 anni di iscrizione a qualsiasi forma pensionistica si può chiedere fino al 75% del maturato.
<b>Altri casi</b>	Ulteriori esigenze del lavoratore, senza necessità di giustificarle. Dopo 8 anni di iscrizione a

Anche in questo caso la tassazione ricalca quella prevista per la corresponsione del capitale; in particolare si applica la seguente imponibilità:

**a) capitale maturato fino al 2000 e dal 2001 al 2006:**

- si applica la **stessa tassazione del rimborso del capitale**, ma in via temporanea
- rimanendo dovuto il conguaglio (sulla scorta dell'aliquota Irpef media sul reddito di riferimento determinata in via definitiva) in sede di erogazione definitiva

**b) capitale maturato dal 2007 in poi:** viene applicata un'imposta sostitutiva dell'aliquota differente a seconda che si verta nell'ipotesi di una anticipazione

- per spese sanitarie: tassazione **come per rendita e rimborso in forma di capitale** (imposta del 15% riducibile fino al 9% in funzione degli anni d'adesione ai fondi pensione)
- altri motivi: si applica l'**imposta sostitutiva del 23%**.



**Mod. Redditi PF:** non ricorre mai l'obbligo di indicazione in **dichiarazione dei redditi**.

**Prospetto di liquidazione inviato dal Fondo pensione (liquidazione del capitale Esempio2)**

Posizione individuale	56.082,64		
Posizione liquidata	56.082,64		
<b>Periodi di effettiva contribuzione</b>			
Periodo di effettiva contribuzione al 31-12-2000	01/01	al 30-12-2016	01/01
Periodo di effettiva contribuzione alla data	01/01		
<b>Dati Contributivi</b>			
	al 31/12/2000	Dal 01/01/01 al 31/12/06	dal 01/01/2007
Aderente	0,00	15.000,00	35.000,00
Datore di lavoro	0,00	0,00	0,00
TFR	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	15.000,00	35.000,00
<b>Dati Fiscali</b>			
	al 31/12/2000	Dal 01/01/01 al 31/12/06	dal 01/01/2007
Valore della posizione	0,00	16.288,15	39.794,49
Rendimento	0,00	1.288,15	4.794,49
Rendimento Finanziario Imponibile	0,00		
Imposta sul rendimento Finanziario (12,5%)	0,00		
Anticipazioni pregresse	0,00	0,00	0,00
Imposte pagate in acconto su anticipaz. pregresse	0,00	0,00	0,00
Quota esente da imposta	0,00		
Franchigia TFR / Rendimenti assic. già tassati	0,00		
Contributi non dedotti		0,00	0,00
Imponibile	0,00	15.000,00	35.000,00
Aliquote tassazione e/o ritenuta d'acconto	0,00	25,73	14,70
Importo ritenute	0,00	3.860,00	5.145,00
Addizionale regionale		0,00	
Addizionale comunale		0,00	
<b>Spese uscita</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale imposte</b>	<b>9.005,00</b>
<b>Commissione annua amministrativa</b>	<b>0,00</b>		



**INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI - SITUAZIONI DI OBBLIGO O MENO**

PERIODO DI MATURAZ. DEL CAPITALE		FINO AL 2000	DAL 2001 FINO AL 2006	DAL 2007 IN POI
“NUOVI ISCRITTI”  (dal 1993 in poi)	<u>PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA PERIODICA</u>			
				Rendim. + contrib. non dedotti: NO TAX
			Rendim. + contrib. non dedotti: NO TAX	IMPOSTA SOSTITUTIVA  (NO UNICO)
	87,5% assimilato al lavoro dipendente (rit. Irpef progr. del Fondo Pens.) (SI UNICO)	100% assimilato al lavoro dipendente (rit. Irpef progr. del Fondo Pens.) (SI UNICO)		
	<u>PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE (1) /ANTICIPAZIONE (2) /RISCATTO (3)</u>			
				Rendim. + contrib. non dedotti: NO TAX
			Rendim. + contrib. non dedotti: NO TAX	IMPOSTA SOSTITUTIVA  (NO UNICO)
	tassazione separata come per il TFR (1) e (3) (NO UNICO)	tassazione separata come per il TFR (3) (NO UNICO)		

(1) e (3): se sottoscritto nell'ambito dell'impresa/professione: ritenuta d'acc. 20% (**SI UNICO**)

(3): Contrib. dal 2001 al 2006: 100% assimilato al lavoro dipendente se riscatto "volontario" (**SI UNICO**)